


PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA
CONTRO **MAFIA E CORRUZIONE**



LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



Regione
Lombardia

www.regione.lombardia.it



Definizioni

- La disciplina della documentazione antimafia è contenuta nel libro II, capi I, II, III, IV, V e VI del D.Lgs. n. 159/2011.
- La documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi, che possono assumere la forma delle **comunicazioni** o delle **informazioni**, attraverso i quali la pubblica amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell' esistenza, o meno di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di "mafiosità" a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa.

Obbligatorietà delle verifiche antimafia

(art. 83 comma 1 e 2 codice antimafia)

Le PP.AA. hanno l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 del Codice antimafia.

La Comunicazione antimafia

(art. 84 comma 2 codice antimafia)

- La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione scritta da parte del Prefetto della sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia.
- Le cause di decadenza, di sospensione o di divieto sono conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del Codice antimafia o alle condanne con sentenza definitiva o non definitiva confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.)

La Informazione antimafia

(art. 84 comma 3 codice antimafia)

- La **informazione antimafia** consiste nell'attestazione scritta da parte del Prefetto della sussistenza o meno, a carico dell'interessato, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società e delle imprese interessate.
- I tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunti dalle situazioni sintomatiche tipiche descritte dal comma 4 dell' articolo 84 e dall'articolo 91 comma 6).

Provvedimenti oggetto delle verifiche antimafia

(art. 67 codice antimafia)

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

Provvedimenti oggetto delle verifiche antimafia

(art. 67 codice antimafia)

- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

Provvedimenti oggetto di comunicazione antimafia

- licenze, autorizzazioni di polizia ed autorizzazioni al commercio;
- concessioni di diritti inerenti alle acque pubbliche;
- concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiore ad € 5.548.000,00 (IVA esclusa) ;
- iscrizioni negli albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi;
- attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

Provvedimenti oggetto di comunicazione antimafia

- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato;
- attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR 6 aprile 1992, n. 300 e succ. mod. la verifica antimafia dovrà essere effettuata attraverso la previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato al provvedimento con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice antimafia e la successiva richiesta di comunicazione antimafia nei confronti dello stesso.

Provvedimenti oggetto di informazione antimafia

(art.91 comma 1 codice antimafia)

- contratti, concessioni o erogazioni il cui importo, IVA esclusa, sia:
 - a) in materia di opere e lavori pubblici, pari o superiore a € 5.548.000,00;
 - b) in materia di servizi pubblici, pari o superiore a € 221.000,00;
 - c) in materia di servizi e forniture pubbliche pari o superiore a € 221.000,00
- autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche il cui importo sia superiore a € 150.000,00;
- concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali di importo superiore a € 150.000,00;

Provvedimenti oggetto di informazione antimafia

(art.91 comma 1 bis codice antimafia)

- concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 5.000,00.

Provvedimenti esclusi dalle verifiche antimafia

(art.83 comma 3 codice antimafia)

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici;
- b) per i rapporti con altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del Codice Antimafia;
- c) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.

Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

(art.85 codice antimafia)

- **Imprese individuali:** titolare e direttore tecnico;
- **Associazioni:** legale rappresentante e direttore tecnico;
- **Societa' di capitali,** anche consortili ai sensi dell'art.2615-ter del c. c., societa' cooperative, consorzi di cooperative, consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del c.c.: al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento e al direttore tecnico;

Societa' di capitali: anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;

Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

(art.85 codice antimafia)

- **ConSORZI** di cui all'art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico: legale rappresentante e agli imprenditori o società consorziate;
- **Società semplice e in nome collettivo**: tutti i soci;
- **Società in accomandita semplice**: soci accomandatari;
le società di cui all'art. 2508 del c.c.: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- **Raggruppamenti temporanei di imprese**: imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero.
- **Società personali**: soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Soggetti sottoposti alle verifiche antimafia

(art.85 codice antimafia)

- Per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

Procedure per le verifiche antimafia

Soggetti competenti alla richiesta

(art.87 comma 1, 90 comma 1, 97 codice antimafia)

- Acquisizione d'ufficio da parte delle PP.AA. della documentazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia d'ora in poi B.D.N.U.
- Soggetti abilitati dalla Prefettura territorialmente competente alla consultazione della B.D.N.U.

Procedure per le verifiche antimafia

Termini della richiesta

(art.87 comma1, 90 comma 1, 97 codice antimafia)

- **Contratti di appalto o di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori o opere:** immediatamente dopo l'individuazione del contraente con l'aggiudicazione definitiva, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o le concessioni.
- **Subcontratti:** prima dell'autorizzazione alla stipula dei subcontratti, ivi compresi i subappalti, cessioni o cottimi.
- **Altri casi indicati nell' articolo 67 del Codice antimafia:** prima di rilasciare o consentire i provvedimenti.

Procedure per le verifiche antimafia

Soggetto competente al rilascio

(art.87 comma 1, 90 comma 1, 97 codice antimafia)

Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi risiedono o hanno sede legale ovvero, per le società costituite all'estero, il Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Prefetto della Provincia in cui a sede l'ente richiedente qualora le società costituite all'estero non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Procedure per le verifiche antimafia

Termini per il rilascio

(art. 88 comma 4 e 92 comma 2 codice antimafia)

30 (trenta) giorni dalla data della consultazione della B.D.N.U. da parte dell'Ente.

Nelle ipotesi di informazione antimafia i suddetti termini possono essere prorogati, previa comunicazione all' Ente, di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni, qualora le verifiche disposte dal Prefetto siano di particolare complessità.

Procedure per le verifiche antimafia

Informativa in luogo della comunicazione

(art.89 bis codice antimafia)

Quando in esito alle verifiche disposte dal Prefetto nell'ambito della richiesta della comunicazione antimafia da parte dell'Ente dovesse emergere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa il Prefetto adotta l'informazione antimafia interdittiva, in luogo della comunicazione antimafia, e ne dà comunicazione all'Ente.

Effetti della documentazione antimafia

- Documentazione antimafia liberatoria: si può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, e rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni di cui all'art. 67 del Codice antimafia nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa;
- Documentazione antimafia interdittiva: atto di diniego in quanto non si possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, e rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni di cui all'art. 67 del Codice antimafia nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa.

Effetti della documentazione antimafia

Decorso dei termini per il rilascio

(art.88 comma 4 bis e 92 comma 3 codice antimafia)

Decorso i termini per il rilascio della documentazione antimafia si può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, e rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni di cui all'art. 67 del Codice antimafia nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa.

Effetti della documentazione antimafia

Ragioni di urgenza

(art. 92 comma 3, 94 comma 6 codice antimafia)

Qualora sussistano ragioni di urgenza, si può stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, nei confronti dei soggetti interessati dalla stessa immediatamente senza attendere la decorrenza dei termini per il rilascio della informativa antimafia.

Effetti della documentazione antimafia

Documentazione antimafia successiva

Cautele

(art.88 comma 4 bis e 92 comma 3 codice antimafia)

Adozione di specifiche cautele in caso di successivo rilascio di documentazione antimafia interdittiva:

- a) acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva da parte del privato;
- b) apposizione di condizione risolutiva espressa nei provvedimenti emessi e nei contratti stipulati oggetto di verifica antimafia.

Nei sub contratti sarà il contraente principale a dovere inserire in essi la clausola risolutiva espressa (che dovrà essere espressamente accettata dal subcontraente).

Effetti della documentazione antimafia

Documentazione antimafia successiva

Obbligo di revoca e recesso

(art. 88 comma 4 bis, 92 comma 3 e 94 comma 2 codice antimafia)

Qualora dovesse verificarsi la condizione risolutiva ossia il Prefetto rilasci successivamente la documentazione antimafia interdittiva si dovrà procedere senza ritardo a rendere operativa detta clausola eliminando in autotutela dal mondo giuridico i provvedimenti amministrativi adottati sotto condizione e recedendo dai relativi contratti, se stipulati; inoltre, nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata autorizzazione ad un sub contratto, si dovrà procedere a revocare in autotutela l'autorizzazione.

Effetti della documentazione antimafia

Documentazione antimafia successiva

Recesso – Diritti dell'appaltatore

(art. 88 comma 4 bis 92 comma 3 e 94 comma 2 codice antimafia)

Nelle ipotesi in cui si recede dai rapporti negoziali per effetto dell'applicazione della clausola risolutiva il legislatore fa comunque salvo il pagamento a favore del contraente del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dall'Amministrazione.

Effetti della documentazione antimafia

Documentazione antimafia successiva

Deroga all'obbligo di revoca e recesso

(art.94 comma 3 codice antimafia)

Il legislatore introduce un'apposita deroga all'obbligo di procedere alle revoche dei provvedimenti o ai recessi dai contratti nell'ipotesi di informazione antimafia interdittiva successiva da parte del Prefetto in caso di :

- a) opera in corso di ultimazione;
- b) fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Effetti della documentazione antimafia

Documentazione antimafia successiva

Erogazione di contributi

(art. 88 comma 4 quater codice antimafia)

Per le erogazioni di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte del Comune soggetti a verifiche antimafia si può sospendere il versamento delle somme fino alla ricezione da parte dell'Ente della documentazione antimafia liberatoria.

Disposizioni in materia di contratti pubblici Interdittiva nei confronti di raggruppamenti (art.95 codice antimafia)

Se la documentazione antimafia interdittiva interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzi anche non obbligatori le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del Codice antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

La sostituzione puo' essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Le convenzioni urbanistiche

Le disposizioni in materia di documentazione antimafia si applicano anche nelle ipotesi di convenzioni di lottizzazione o urbanistiche o altri atti di contenuto simile variamente denominati che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree di territorio da destinare a uso pubblico o la realizzazione a carico del privato beneficiario di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, funzionali o non, tenuto conto della loro natura di contratti pubblici.

Validità della documentazione antimafia

(art.86 codice antimafia)

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione.

I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Verifiche antimafia nei settori a rischio

Tipologie contratti

(art. 1 comma 52 e segg. della legge 6 novembre 2012, n. 190)

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Verifiche antimafia nei settori a rischio

Modalità della verifica

(art. 1 comma 52 e segg. della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Per la stipulazione di contratti pubblici di lavori servizi e forniture o per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore le verifiche antimafia devono essere effettuate obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la consultazione anche in via telematica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori c.d. white list, istituiti presso la Prefettura competente, ex DPCM 18 aprile 2013. a cui le imprese hanno obbligo di iscrizione per potere ottenere appalti pubblici o sub affidamenti nei suddetti settori.

Verifiche antimafia nei settori a rischio

Modalità della verifica

(art. 1 comma 52 e segg. della legge 6 novembre 2012, n. 190)

Per la stipulazione di contratti pubblici o per l'autorizzazione di subappalti, indipendentemente dal loro valore e anche nelle ipotesi in cui nel contratto d'appalto siano previste, anche in via marginale, una o più delle prestazioni indicate nell'art. 1 comma 53 della legge le verifiche antimafia devono essere effettuate attraverso la consultazione delle c.d. white list, istituite presso la Prefettura competente, ex DPCM 18 aprile 2013 a cui le imprese devono iscriversi per potere ottenere appalti o sub affidamenti nei suddetti settori.

Qualora i soggetti non sono iscritti nella white list ma abbiano presentato domanda di iscrizione le verifiche antimafia nei citati settori deve essere effettuata attraverso la consultazione della B.D.N.U.

Verifiche antimafia attraverso white list

(DPCM 24 novembre 2016)

L'iscrizione nelle white list tiene luogo della documentazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta purchè permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Fondamento giuridico

Per consolidato orientamento giurisprudenziale le PP.AA. per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili rischi di aggressione da parte del crimine organizzato e da fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza, possono introdurre nei propri atti amministrativi ulteriori misure di legalità, da affiancare a quelle normativamente previste.

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Le deroghe alla disciplina normativa della documentazione antimafia

Estende l'ambito di applicazione oggettivo della documentazione antimafia.

Introduce ulteriori misure per assicurare la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza e libera concorrenza nonché per innalzare la sicurezza nei cantieri.

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Le deroghe alla disciplina normativa della documentazione antimafia

Sottopone l'intera materia dei contratti pubblici alla forma più rigorosa di verifica antimafia, ossia l'informazione antimafia per i contratti di valore superiore a € 20.000,00 Iva esclusa.

Introduce l'obbligo generalizzato per il Comune di sottoporre alle verifiche antimafia tutti i soggetti interessati al rilascio di permesso di costruire o altro titolo abilitativo dal quale deriva un diritto ad edificare e, in materia urbanistica e nei casi in esso previsti, dei soggetti individuati quali esecutori dei lavori.

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Provvedimenti sottoposti alle verifiche antimafia

In materia di contratti pubblici, propedeuticamente alla stipula o al rilascio di:

- a) contratti di fornitura di beni e servizi;
- b) concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse e concessioni di servizi pubblici;
- c) contratti di appalto di opere e lavori pubblici;
- d) autorizzazioni di subcontratti, ivi compresi i subappalti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, mediante richiesta dell'informazione antimafia nei confronti del soggetto aggiudicatario e, nel caso di lavori, nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", ossia di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo, l'oggetto, la durata, le modalità di gara prescelte e le modalità di esecuzione dei relativi contratti o dei subcontratti.

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Provvedimenti sottoposti alle verifiche antimafia

In materia di edilizia privata propedeuticamente al rilascio di:

- a) permessi di costruire o altri titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi che non superano i 5000 mc, e indipendentemente dal valore, attraverso la previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato al provvedimento con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Codice antimafia e la successiva richiesta di comunicazione antimafia nei confronti dello stesso.
- b) permessi di costruire o altri titoli abilitativi finalizzati alla realizzazione di interventi edificatori che superano i 5000 mc o attinenti ad attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali, e indipendentemente dal valore, mediante la richiesta di informazione antimafia nei confronti dei soggetti privati interessati al provvedimento;

Il Protocollo di legalità della Prefettura di Palermo

Provvedimenti sottoposti alle verifiche antimafia

In materia di urbanistica propedeuticamente al rilascio o alla stipula di:

a) convenzioni di lottizzazione o urbanistiche o altri atti di contenuto simile variamente denominati (ad es. convenzioni ex art. 14 LR 71/78, permesso di costruire convenzionato ex art 20 LR 16/2016, convenzioni ex art 28 bis DPR 380/2001) che prevedono obblighi di cessione al Comune di aree di territorio da destinare a uso pubblico o la realizzazione a carico degli stessi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e per importi superiori a € 20.000,00, mediante la richiesta di informazione antimafia nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori.